

Alle FNP-CISL Regionali
Alle FNP-CISL Territoriali
Al Coordinamento Donne FNP-CISL
Ai RR.TT. Reg.li e Terr.li FNP-CISL
- Loro Sedi -

Roma, 28 novembre 2018

Circolare n. 251/AM/Idd

Oggetto: **Importo aggiuntivo (euro 154,94) per il 2018**

Con la legge n. 388/00 (Finanziaria 2001), è stato introdotto la prestazione denominata "importo aggiuntivo". Tale prestazione nata in favore dei cosiddetti "incapienti", ovvero coloro che, non versando al fisco, non possono usufruire degli sgravi fiscali.

Ai titolari di pensione il cui importo non ecceda il trattamento minimo INPS, e contestualmente soddisfino le condizioni reddituali richieste dalla legge, possono ottenere l'erogazione dell'importo aggiuntivo pari ad euro 154,94, il quale è erogato con la tredicesima mensilità.

Attraverso una circolare interna l'Istituto di Previdenza, ha fornito indicazioni alle Sedi competenti per territorio in materia di importo aggiuntivo per l'anno 2018, ricordando le diverse modalità di erogazione della prestazione in base alla Gestione di appartenenza.

Infatti, nel caso in cui, la pensione è erogata da Gestioni private o dalla Gestione dello spettacolo e degli sportivi professionisti, l'importo aggiuntivo viene attribuito in via provvisoria a livello centrale, in attesa degli accertamenti reddituali che verranno effettuati a consuntivo.

Mentre, in caso di iscrizione alla Gestione pubblica, il pagamento della misura viene effettuata direttamente dalle Sedi territoriali INPS, che sono chiamate a verificare l'esistenza di tutti i requisiti richiesti.

Importante ricordare che, nell'ambito delle Gestioni private, l'importo aggiuntivo non può essere erogato, qualora l'interessato goda di determinate prestazioni assistenziali o sia titolare di particolari trattamenti pensionistici, in quanto ritenuti incompatibili dall'Istituto con l'importo aggiuntivo.

Per usufruire dell'importo aggiuntivo è necessario quindi, che vengano rispettate determinate condizioni reddituali, la prima di queste riguarda l'importo del trattamento pensionistico, che deve essere pari all'importo del T.M. (per il 2018 pari ad 6.596,46 euro), al fine di ottenere l'importo aggiuntivo in misura intera, qualora l'importo del trattamento minimo è maggiorato della somma aggiuntiva l'importo aggiuntivo viene corrisposto in misura parziale purché non si ecceda l'importo di 6.751,40 euro, in tal caso la prestazione non spetta neanche in misura parziale, la seconda condizione attiene al limite di reddito complessivo del soggetto (individuale o coniugale) anch'essi maggiorati dell'importo aggiuntivo, in tale occasione l'INPS, preme a sottolineare che in caso in cui il pensionato sia coniugato, oltre il reddito coniugale, al fine di ottenere il diritto a percepire la prestazione deve essere rispettato il limite di reddito personale.

Inoltre, al fine di attribuire l'importo aggiuntivo l'Istituto di Previdenza, sommerà all'importo di pensioni percepite dal pensionato anche gli importi dei prorata percepiti dallo stesso che derivano da prestazioni liquidate in regime di convenzione internazionale.

Cordiali saluti

Patrizia Volponi
(Segretario Nazionale)

